



## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Controllo formale della dichiarazione 2012: documentazione integrativa entro 30 giorni dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che, in base a quanto disposto dall'art. 36-ter del DPR 600/73, **gli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria possono procedere**, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, **al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze**, tenendo anche conto di specifiche analisi del rischio di evasione e delle capacità operative dei medesimi uffici. Il controllo formale **consiste nella verifica della corrispondenza dei dati indicati in dichiarazione con: i) la documentazione conservata dal contribuente; ii) i dati desunti dal contenuto delle dichiarazioni presentate da altri soggetti** (sostituti d'imposta, enti previdenziali e assistenziali, banche, imprese assicuratrici, ecc.). Nel caso in cui, quindi, si dovessero riscontrare differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia e quelli dichiarati, **il contribuente verrà invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti**. Se, successivamente, questa documentazione **non dovesse provare la correttezza dei dati dichiarati**, oppure se il contribuente non dovesse rispondere all'invito, **l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute**. **Con un avviso del 13.6.2014**, l'Agenzia delle Entrate **ha affermato che**, nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, **il termine di 30 giorni entro cui esibire la documentazione giustificativa delle spese sostenute**, richiesta con apposita comunicazione, **decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione stessa**. Detto termine ha natura ordinatoria. In buona sostanza, **l'Agenzia delle Entrate invita i**

**contribuenti** - che avessero ricevuto una comunicazione relativa al controllo formale di UNICO 2012 PF, riportante erroneamente la data del 29.4.2013 - **a non tenere conto di questa data**, ma di considerare, invece, **quella in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni predetto.**

### **Il controllo formale della liquidazione**

L'art. 36 *ter*, comma 2, del D.P.R. n. 600/73 prevede che gli uffici, senza pregiudizio dell'azione accertatrice, **possano procedere entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione**, al controllo formale della stessa, **provvedendo a:**

- **escludere**, in tutto o in parte, **lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;**
- **escludere**, in tutto o in parte, **le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **escludere**, in tutto o in parte, **le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;**
- **liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche** e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni, **presentati per lo stesso anno, dal medesimo contribuente;**
- **correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.**

#### **Osserva**

Sono **competenti** – in via esclusiva - **all'effettuazione dei controlli formali delle dichiarazioni, gli uffici territoriali nel cui ambito territoriale è il domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione della dichiarazione.**

E' bene precisare che, in sede di controllo, **l'ufficio dovrà limitare la sua attività alla sola verifica della correttezza degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi** (controllo dell'esatta determinazione delle imposte, ritenute, oneri detraibili e deducibili, etc ), **attraverso un riscontro documentale**, finalizzato a comprovare la spettanza degli elementi che

hanno concorso a determinare l'imposta dovuta dal contribuente, **astenersi da qualsiasi altro intervento rettificativo.**

Nel caso in cui si dovessero riscontrare differenze fra i dati in possesso dell'Agenzia e quelli dichiarati, **il contribuente sarà invitato dall'ufficio a presentare o trasmettere la propria documentazione e a fornire chiarimenti.** In buona sostanza, **il contribuente raggiunto dall'invito dell'ufficio dovrà far pervenire la documentazione richiesta, atta a comprovare la correttezza degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, dei premi, contributi, crediti d'imposta e ritenute dichiarati** utilizzando i seguenti canali.

#### **Modalità di consegna della documentazione integrativa**

Consegna diretta agli sportelli dell'ufficio che ha effettuato il controllo formale

Servizio postale

Invio telematico attraverso il sistema Civis

Se, successivamente, questa documentazione **non dovesse provare la correttezza dei dati dichiarati**, oppure se il contribuente non dovesse rispondere all'invito, **l'Agenzia invia una comunicazione con gli esiti del controllo formale e la richiesta delle somme dovute.**

#### **Il procedimento del controllo formale della dichiarazione**

Come appena detto, prima di procedere alla rettifica della dichiarazione, **il contribuente è invitato a fornire chiarimenti e a trasmettere l'eventuale documentazione in ordini ai dati indicati nella propria dichiarazione, rendendolo edotto dell'esito del controllo.**

#### **Osserva**

L'esito del controllo assolve, di fatto, ad una triplice funzione:

- **notiziare il contribuente delle motivazioni poste alla base dei recuperi d'imposta operati ;**
- **consentire allo stesso**, entro il termine previsto dal comma 4, del citato art. 36 *ter*, modificato da ultimo, dall'art. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 32 del 29 gennaio 2001 (ovvero entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione), **l'eventuale segnalazione di dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente dall'ufficio, anche mediante la produzione di documentazione a sostegno dei rilievi effettuati;**
- **permettergli di godere della riduzione delle sanzioni.**

Con comunicato stampa del 13 giugno 2014, **l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che** nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, **il termine di 30 giorni per esibire la documentazione richiesta:**

- **decorre dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione;**
- **è ordinatorio**, legato alla calendarizzazione delle attività degli uffici e, quindi, **non ha valore perentorio.**

#### **Osserva**

Pertanto, precisa l'Agenzia delle Entrate, **i contribuenti che dovessero ricevere una comunicazione dell'Agenzia relativa al controllo formale del modello Unico 2012 Persone Fisiche che**, per un errore materiale, **riporta la data del 29 aprile 2013, sono invitati** a non tenere conto di questa data e **a considerare invece la data in cui hanno effettivamente ricevuto la comunicazione per calcolare il termine di 30 giorni.**

### **Il versamento delle somme dovute**

**Si rammenta**, infine, **che**, le somme che, a seguito dei controlli formali, **risultano dovute a titolo d'imposta**, ritenute, contributi e premi o di minori crediti già utilizzati, nonché di interessi e di sanzioni, **possono essere pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione con gli esiti del controllo formale, tramite l'utilizzo del modello F24.**

#### **Osserva**

Al ricorrere di tale ipotesi è previsto che, **l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute venga ridotto ai 2/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.**

È prevista, altresì, **la possibilità di rateizzazione delle somme dovute.** Qualora il contribuente decidesse di optare per il pagamento rateale, **potrà versare gli importi dovuti:**

- in un **numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo**, ovvero;
- in un **numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo**, se l'importo da versare risulta superiore ad € 50.000.

In entrambi i casi, **bisogna tenere bene in mente che:**

- l'importo della prima rata **deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione,**
- sull'importo delle rate successive **sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo**, calcolati **dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione;**
- le **rate trimestrali** nelle quali il pagamento è dilazionato **scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.**

Da ultimo, ma non per questo meno importante, si precisa che:

- il **mancato pagamento della prima rata** entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, **comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena**, dedotto quanto versato, è **iscritto a ruolo**;
  
- il **tardivo pagamento di una rata** diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva **comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione** di cui all'art. 13 del D.Lgs.n.471/97, **commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali**.

#### **Osserva**

L'iscrizione a ruolo non è eseguita **se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n.472/97, entro il termine di pagamento della rata successiva**

*Fermo quanto sopra esposto, invitiamo i clienti dello studio a trasmetterci le eventuali comunicazioni recapitate dall'Agenzia mettendosi immediatamente in contatto con la segreteria al fine di fissare un appuntamento per valutare la miglior strategia percorribile.*

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.*

Cordiali saluti